



STUDI  
COLLA SCARONI  
& ASSOCIATI  
COMMERCIALISTI e REVISORI



## SOCIETÀ' DI PERSONE: NUOVO PROBABILE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI

Si tratta di una proposta di direttiva del parlamento Ue quella che chiamerebbe **tutte le società di persone di tipo commerciale all'obbligo di redigere e pubblicare il bilancio presso il Registro delle imprese.**

### OBBIETTIVO

Gli obiettivi della Direttiva sono quelli di migliorare la trasparenza e la fiducia nel contesto imprenditoriale, sviluppare servizi pubblici transfrontalieri più digitalizzati e connessi per le società, agevolare l'espansione transfrontaliera per le PMI ed aumentare la quantità e l'affidabilità dei dati sulle società nei Registri delle imprese.

### DECORRENZA

Gli Stati membri dovranno recepire tale obbligo entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva e **renderlo operativo entro 30 mesi** (articolo 3).

### AMBITO SOGGETTIVO

Le società di persone che svolgono attività commerciale (**sas e snc**) **saranno tenute a pubblicare i loro bilanci al registro delle imprese competente.**

Dall'adempimento rimarranno **escluse solo le società semplici.**

### POSSIBILI IMPLICAZIONI

Probabilmente si assisterà a una **trasformazione regressiva** per molte realtà. Una lievitazione degli onorari richiesti dai consulenti per la gestione di società personali e una **gestione contabile di tipo ordinario (probabilmente) che non sarà di facile gestione.**

### **OBBLIGHI DI PUBBLICITA'**

In tale contesto, quindi, secondo il nuovo articolo 14-bis introdotto, le società di persone dovranno pubblicare le seguenti informazioni:

1. la denominazione della società di persone;
2. la forma giuridica della società di persone;
3. la sede sociale della società di persone e lo Stato membro in cui essa è registrata;
4. la modifica della sede sociale della società di persone;
5. il numero di registrazione della società di persone;
6. l'importo totale dei conferimenti dei soci (partner);
7. l'atto costitutivo e lo statuto se quest'ultimo forma oggetto di atto separato, se tali documenti sono richiesti dal diritto nazionale;
8. le modifiche degli atti di cui alla lettera g), compresa la proroga della società di persone;
9. dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata;
10. le generalità dei soci che sono autorizzati a rappresentare la società di persone nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisino se i soci che sono autorizzati a rappresentare la società di persone possono agire da soli o sono tenuti ad agire congiuntamente;
11. qualora diverse dalla lettera j), le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti;
12. i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria;
13. lo scioglimento della società di persone;
14. la sentenza che dichiara la nullità della società di persone;
15. le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;
16. l'eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest'ultima produce effetti giuridici;
17. la sede dell'amministrazione centrale della società di persone nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale;
18. il centro di attività principale della società di persone nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale.